



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

51[^] Seduta

Lunedì 31 marzo 2025

Deliberazione n. 367 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Efficiamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei Gruppi consiliari.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 29, assenti 2.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i cinque articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 319/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 29, a favore 21, contrari 7, astenuti 1 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 3 aprile 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 367 del 31 marzo 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

EFFICIENTAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E RIDUZIONE DELLE SPESE
DEI GRUPPI CONSILIARI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2025.

Reggio Calabria, 3 aprile 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge intende rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dei Consiglieri regionali rispetto al Governo regionale, attraverso una chiara disciplina dell'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale. Tale misura è volta a garantire non solo la separazione netta tra le funzioni legislative e quelle esecutive, favorendo un più efficace controllo e bilanciamento dei poteri all'interno della Regione, ma anche un più efficace funzionamento dell'Assemblea. Inoltre, è importante evidenziare che la modificata operata dall'articolo 2, rubricato riduzione costi di funzionamento dei gruppi consiliari, abrogando il comma 1 dell'articolo 4, della legge regionale 13/2002, da luogo ad un risparmio di spesa equivalente all'ammontare complessivo delle spese di funzionamento annuale dei gruppi consiliari secondo quanto indicato nella delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 5 dicembre 2022, n. 82. Tale riduzione in termini finanziari significa un risparmio per il bilancio del Consiglio regionale di circa 300.000,00 euro annui, tenuto conto dell'aumento indice Istat intervenuto nel corso degli anni successivi al 2022. Tali fondi sono destinati al finanziamento, da parte del Consiglio regionale per il tramite dell'Ufficio di Presidenza, di borse di studio per meritevoli e bisognosi.

La legge è così articolata:

Articolo 1: Integrazione articolo 1 alla l.r. 1/2005

1. Introduzione dei nuovi commi 6-quater, 6-quinques, 6-sexies, 6-septies, 6-octies.

- Comma 6-quater: Si stabilisce l'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e la funzione di Consigliere regionale. Questo intervento mira a evitare conflitti di interesse e a garantire che i Consiglieri possano svolgere il loro ruolo di controllo sull'operato della Giunta senza condizionamenti.
- Comma 6-quinques: Viene previsto che la nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore comporti la sospensione automatica dalle funzioni di Consigliere al momento dell'accettazione della nomina. Ciò assicura che il Consigliere non possa esercitare contemporaneamente funzioni esecutive e legislative, evitando commistioni di ruolo.



Consiglio regionale della Calabria

- Comma 6- sexies: In caso di sospensione di un Consigliere per nomina ad Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della nomina, prenderà atto della sospensione e disporrà la temporanea sostituzione del Consigliere con un supplente. Questo supplente eserciterà le funzioni di Consigliere in conformità con le disposizioni vigenti e il Regolamento interno del Consiglio regionale. È specificato che al Consigliere supplente non si applicano le norme del Capo II della legge regionale 13/2019.
- Comma 6- septies: Quando il Consigliere sospeso cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, revoca la supplenza e reintegra il Consigliere nelle sue funzioni. Questo garantisce la continuità e la stabilità della rappresentanza consiliare.
- Comma 6- octies: Si conferma che al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme del Capo II della legge regionale 13/2019, assicurando così la coerenza normativa e l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza e al conflitto di interessi.

Articolo 2: Riduzione spese dei gruppi consiliari

- Il comma 1 con la lettera a) abroga il comma 1 dell'articolo 4, della legge regionale 13/2002, dando luogo ad un risparmio di spesa equivalente all'ammontare complessivo delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. Le lettere b) e c) sono norme di coordinamento.
- Il comma 2 destina i risparmi di spesa alla realizzazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di borse di studio per meritevoli e bisognosi.

Articolo 3: Clausola di neutralità finanziaria

1. Viene specificato che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Questa clausola di neutralità finanziaria è fondamentale per garantire che le modifiche normative proposte non abbiano impatti negativi sulle finanze regionali.

Articolo 4: Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura. Questa scelta temporale permette di implementare le nuove norme in modo ordinato e graduale, assicurando che tutti i soggetti coinvolti possano adeguarsi alle modifiche.



Consiglio regionale della Calabria

Articolo 5: Entrata in vigore

La presente legge rappresenta un significativo passo avanti nella promozione di un assetto istituzionale più trasparente e bilanciato. L'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale è una misura necessaria per garantire l'indipendenza e l'autonomia dei Consiglieri, rafforzando così il ruolo di controllo del Consiglio regionale sull'operato della Giunta. È rilevante enfatizzare che tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, assicurando così la sostenibilità finanziaria della riforma proposta. Si auspica pertanto una rapida approvazione della legge, a beneficio della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Considerato che la nomina ad Assessore di un consigliere esclude la nomina di un Assessore esterno, la norma è neutrale dal punto di vista finanziario atteso che l'indennità per il Consigliere supplente è già prevista per l'Assessore esterno alla missione	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

	1.10 titolo 1 – per la spesa relativa all'indennità corrisposta agli assessori – e missione 1 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale – per la spesa relativa all'indennità di carica dei consiglieri. Inoltre, non si applicano al consigliere supplente le disposizioni che danno diritto all'indennità differita			
2	Dà luogo ad un risparmio di spesa equivalente all'ammontare complessivo delle spese di funzionamento annuale di cui all'articolo 4 comma 1 l.r. in parola secondo quanto indicato nella delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 5 dicembre 2022, n. 82	//	//	//
3	Non comporta spese reca la clausola di neutralità	//	//	//
4	Disposizioni transitorie	//	//	//
5	Entrata in vigore della legge	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde ulteriore spesa.

Copertura finanziaria: la legge non necessita di copertura finanziaria.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 1 della l.r. 1/2005)

1. Dopo il comma 6-ter dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono inseriti i seguenti:

“6-quater. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.

6-quinques. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.

6-sexies. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-quinques, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012).

6-septies. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-sexies, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere regionale.

6-octies. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della l. r. 13/2019.”.

Art. 2

(Riduzione delle spese dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento) della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è abrogato;



Consiglio regionale della Calabria

b) al comma 2 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 4-bis”;

c) al comma 6 le parole: “l’ulteriore somma di cui all’ultimo periodo del comma 1 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “la somma di cui all’articolo 4-bis”.

2. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinati al finanziamento, da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di borse di studio per meritevoli e bisognosi.

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L’attuazione di questa legge non comporta nuovi o maggiori costi per il bilancio regionale.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.